

DELIBERA N. 47/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEREGIONE SOC. UNIPERSONALE S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE "TELEREGIONE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. N. 177/2005, INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 44/10 E ART. 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP E S.M.I

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Molise del 26 agosto 2002, n. 18, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 22 luglio 2011 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Molise;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Molise ha accertato, in data 30 novembre 2012, la violazione da parte della società Teleregione Soc. Unipersonale S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teleregione, la violazione del disposto di cui all’art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i, in particolare durante la messa in onda in data 1, 2, 3, 4 e 7 ottobre 2012 sulla suddetta emittente, di vari spot, senza la scritta “messaggio promozionale” e senza segnalazioni acustiche;

VISTO l’atto, Cont. n. 2/12, datato 21 dicembre 2012 e notificato in data 27 dicembre 2012 alla società sopra menzionata, con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Molise ha contestato la violazione del disposto di cui all’art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i, per aver l’emittente Teleregione, nel corso della programmazione, mandato in onda in data 1, 2, 3, 4 e 7 ottobre 2012 in diverse fasce orarie, uno spot promozionale non segnalato né riconoscibile come tale;

RILEVATO che la società Teleregione Soc. Unipersonale Srl nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 28 gennaio 2013, ha preliminarmente precisato che nel periodo fine settembre inizio ottobre 2012, coincidente con le rilevazioni di monitoraggio effettuate, ha riscontrato frequenti problemi software alla

gestione delle scritte di sovrainpressione nel sistema di messa in onda, così come attestato dalla società che si occupa del servizio di assistenza, che non hanno sempre consentito al personale addetto alla messa in onda e al controllo di interrompere la sovrainpressione, che partiva indipendentemente dagli ordini impartiti; la suddetta peraltro ha conseguentemente sostenuto che la violazione riguarda uno spazio di autopromozione, quindi un promo, sempre lo stesso, che poi si ripete in diverse fasce orarie, infatti non si tratta di una pubblicità commerciale, bensì dell'invito dell'emittente a seguire la Santa Messa, un servizio sociale per gli anziani e i malati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Molise ha ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni dell'emittente attesa la genericità della tesi sostenuta e la assoluta mancanza di prove al riguardo, e reputando corrette le risultanze del rapporto finale del monitoraggio eseguito, ribadendo quindi la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha così proposto a questa Autorità, in data 8 marzo 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per la presenza nel corso del programma di uno spot promozionale non chiaramente riconoscibile, né distinguibile dal contenuto editoriale né tenuto nettamente distinto dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici spaziali e privo della prescritta segnaletica e degli accorgimenti tecnici richiesti;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa non appare di per sé idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione in quanto la comunicazione non segnalata né riconoscibile come tale dello *spot*, risulta violare l'art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e l' art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Molise con riferimento ai giorni di diffusione, ossia il 1, 2, 3, 4 e 7 ottobre 2012 in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombeno, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente;

RILEVATO che il Corecom Molise, con propria nota del 8 marzo 2013, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista, relativamente agli episodi riscontrati in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del D.lgs 177/05 e s.m.i. in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP come modificata;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 come modificato all'art. 36 bis, comma 1, lett. a) prevede che *<Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente*

riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>; che all'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP prevede che < La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...> e che all'art. 3, comma 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP prevede inoltre che < Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Teleregione riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 1, 2, 3, 4 e 7 ottobre 2012, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 come modificato;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale per la singola violazione rilevata pari ad euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di uno spot promozionale non chiaramente riconoscibile, né distinguibile dal contenuto editoriale né tenuto nettamente distinto dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici spaziali e privo della prescritta segnaletica e degli accorgimenti tecnici richiesti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione risulta aver documentato di aver adottato tutte le precauzioni, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), per la singola violazione pari al doppio del minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (5) corrispondenti alle giornate di programmazione televisiva dell'1, 2, 3, 4 e 7 ottobre 2012 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 36 bis, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Teleregione Soc. Unipersonale Srl esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleregione con sede a Campobasso, C.da Colle delle Alpi snc, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nelle giornate dell'1, 2, 3, 4 e 7 ottobre 2012.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

n. 47/13/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 47/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 3 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani